

COMUNE DI ALBAVILLA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 21 DICEMBRE 2019)

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4 Esenzioni

Articolo 5 Misura dell'imposta

Articolo 6 Obblighi dei gestori

Articolo 7 Gestione tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line

Articolo 8 Versamenti

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10 Sanzioni

Articolo 11 Riscossione coattiva

Articolo 12 Rimborsi

Articolo 13 Contenzioso

Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali

Allegato A Determinazione misura dell'imposta di soggiorno

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge n. 96 del 21 giugno 2017.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili dai turisti.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva ubicata nel territorio del Comune di Albavilla, come individuata e definita dalla legge regionale n. 27 del 01/10/15 in materia di turismo. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Albavilla che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. I soggetti cui competono gli adempimenti inerenti l'imposta di soggiorno sono: il gestore delle strutture di cui all'art. 2 comma 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 comma 5-ter del DL 50/2017 convertito nella L.96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 comma 5-bis del DL 50/2017 convertito nella L. 96/2017.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 16° anno compreso;
- b) coloro che assistono degenti ricoverati in strutture sanitarie, in ragione di un solo accompagnatore;
- c) entrambi i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie;
- d) i disabili ai sensi della legge 104/92 oltre ad un loro accompagnatore ove previsto;
- e) gli autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- f) gli appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alla Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
- g) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i) il gestore della struttura ricettiva, i suoi famigliari, il personale dipendente e collaboratori che alloggiano nella struttura medesima seppur non residenti nel Comune di Albavilla;
- l) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.

2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 e indicate nell'allegato A, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale con propria deliberazione nei termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le misure di imposta adottate nell'anno precedente. La Giunta comunale, con il medesimo atto, può differenziare le tariffe anche in base al periodo di applicazione.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura e deve essere versata dal soggetto passivo, o per suo conto, entro il termine del soggiorno.

Articolo 6

Obblighi dei gestori

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Albavilla sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Sono altresì tenuti a tale informazione qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
2. I gestori delle strutture ricettive devono dichiarare all'Ufficio Tributi del Comune di Albavilla, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di pernottamento, il numero dei soggetti esenti (e la relativa documentazione che comprava l'esenzione), l'imposta dovuta e gli estremi del versamento nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta e messa a disposizione gratuitamente dal Comune

Articolo 7

Gestione tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l'Ente per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno.
2. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del check-out.
3. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
4. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di

responsabili degli obblighi tributari e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione in accordo con il Comune.

5. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.

6. Qualora la prenotazione mediante piattaforma on line sia effettuata presso una struttura alberghiera con pagamento anticipato, il differenziale tra la tariffa corrisposta al momento della prenotazione e quella stabilita dal Comune dovrà essere pagata dall'ospite durante il suo soggiorno e versata dal responsabile della struttura alberghiera entro i termini regolamentari.

7. I portali telematici e/o le piattaforme on line applicheranno le esenzioni tramite un processo di rimborso definito con l'Ente nella convenzione di cui al comma 1.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, entro e non oltre il momento della partenza dalla struttura corrispondono l'imposta al gestore. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, o secondo le modalità previste dai portali telematici.

2. Il gestore della struttura ricettiva e/o i soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line effettuano il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le modalità seguenti:

- a) mediante pagamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) mediante altre forme di pagamento rese disponibili in base alla normativa vigente.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Albavilla da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio tributi del Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Articolo 13

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito con la legge n. 58 del 28 giugno 2019, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per via telematica.
2. Ai sensi dell'art. 15 - quater del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito con la legge n. 58 del 28 giugno 2019 il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge.

Allegato A
al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
nel Comune di Albavilla

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
01	Alberghi a 5 stelle	
02	Alberghi a 4 stelle	
03	Alberghi a 3 stelle	
04	Alberghi a 2 stelle	
05	Alberghi a 1 stella	
06	Residenze turistico alberghiere a 4 stelle	
07	Residenze turistico alberghiere a 3 stelle	
08	Residenze turistico alberghiere a 2 stelle	

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
9	Case per ferie	
10	Ostelli per la gioventù	
11	Rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi	
12	Foresterie lombarde (compresi ex affittacamere)	
13	Case e appartamenti per vacanze	
14	Bed & breakfast	
15	Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017	
16	Aziende ricettive all'aria aperta (villaggi turistici - campeggi - aree di sosta	

CODICE	ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
17	Attività agrituristiche	